REGOLAMENTO (CEE) N. 377/70 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1970

recante applicazione nel settore degli ortofrutticoli del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 159/66/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1966, relativo a disposizioni complementari per l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2515/69 (2), in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2518/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che stabilisce nel settore degli ortofrutticoli le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri per la fissazione del loro ammontare (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3,

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1970, i prodotti del settore degli ortofrutticoli sono soggetti ad un regime unico di restituzioni all'esportazione ; che occorre estendere ai prodotti del settore degli ortofrutticoli il campo d'applicazione del regolamento n. 1041/67/CEE che fissa le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti soggetti ad un regime di prezzo unico (4), modificato in ultimo dal regolamento (CEE) n. 2586/69 (5) ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'enumerazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento ai prodotti facenti capo al regolamento n. 159/66/CEE.

Articolo 2

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2518/69.

Articolo 3

All'elenco delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 1041/67/CEE è aggiunto il riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2518/69.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

(1) GU n. 192 del 27. 10. 1966, pag. 3286/66.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 10.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 17.
(4) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 9.
(5) GU n. L 322 del 24. 12. 1969, pag. 27.